

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**

Via Perathoner 10
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ – CHIARIMENTI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 99157 DEL 20 DICEMBRE 2018

La circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 disciplina il requisito dell'agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Si fa riferimento, in particolare, alla fattispecie per la quale le aziende in possesso di partita IVA aperta in campo agricolo, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, possono avvalersi della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. comunicazione polivalente) in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

In tal caso, la circolare sopra citata stabilisce che per soddisfare il requisito di agricoltore in attività, le aziende devono depositare idonea documentazione presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale. In particolare, è necessario che gli Organismi pagatori acquisiscano:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l'agricoltore dichiara di essersi avvalso dell'esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all'anno precedente quello di presentazione della domanda unica **E**
- fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto. L'attività agricola può riguardare sia la produzione che il mantenimento della superficie.

Sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimento per il caso in cui entrambi i soggetti coinvolti in un'operazione economica rilevante ai fini dell'esercizio dell'attività agricola decidano di avvalersi dell'esenzione sopra indicata. In tal caso, non viene rilasciata o detenuta alcuna fattura o autofattura o ricevuta fiscale o documentazione fiscale/contabile ma unicamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si descrive l'operazione commerciale eseguita.

Tale dichiarazione non costituisce documentazione fiscale/contabile e pertanto non è utilizzabile ai fini dell'accertamento del requisito in esame.

Al riguardo, si fa presente che la vigente normativa nazionale prevede la mera facoltà, per l'agricoltore, di avvalersi dell'esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA mentre la superiore normativa regolamentare UE stabilisce l'obbligo di verificare il requisito dell'agricoltore in attività attraverso procedure e modalità di controllo adeguate che garantiscano che i contributi siano erogati in favore delle aziende che effettivamente esercitano l'attività agricola.

Pertanto, le aziende che intendono percepire i contributi per i quali la normativa regolamentare UE richiede la verifica del requisito dell'agricoltore in attività devono necessariamente adeguarsi, dal corrente anno fiscale rilevante per la campagna 2021, alla disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018.

Conseguentemente, **l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l'agricoltore dichiara di essersi avvalso dell'esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all'anno precedente quello di presentazione della domanda unica, deve essere sempre accompagnata, nessun caso escluso, da fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta.**

La mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si descrive l'operazione commerciale eseguita non è idonea ai fini dell'istruttoria del requisito di agricoltore in attività.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005